

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-333 del 25/01/2017
Oggetto	OGGETTO: concessione di derivazione da acque sotterranee USO: irrigazione agricola COMUNE: Valsamoggia CODICE PRATICA N. BO16A0038
Proposta	n. PDET-AMB-2017-346 del 24/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA (SAC)

OGGETTO: concessione di derivazione da acque sotterranee

USO: irrigazione agricola

COMUNE: Valsamoggia

TITOLARE: Vecchiati Ottorino

CODICE PRATICA N. BO16A0038

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE

con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei

Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

dato atto che, con istanza presentata in data 15/06/2016 e protocollata con il n. 10922, il Sig. Vecchiati Ottorino, Codice Fiscale VCCTRN52H24I473B, residente a Savignano sul Panaro in Via Claudia n. 2483, ha chiesto la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, ad uso irrigazione agricola con una portata massima di 10 l/s, da un pozzo esistente (codice risorsa n. BOA4703), in Comune di Valsamoggia, in località Bazzano, su terreno distinto al NCT al foglio 7, mappale 213, di profondità massima di m 105 e diametro della colonna mm 300, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 37 KW e portata di esercizio di 10 l/s per un volume massimo di prelievo annuo di 10.000 mc

considerato che la derivazione in oggetto, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria, di cui al Titolo II del RR 41/2001;

considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione è irrigazione agricola e debba essere ricondotto all'uso "irrigazione agricola" calcolato ai sensi dell'art. 152 comma 1 lett. a) come stabilito nella determinazione n. 3615 del 15/03/2006;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 344 in data 16/11/2016, non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Dato atto che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR n. 1191/2007;

preso atto del parere dell'Autorità di Bacino del Reno acquisito agli atti in data 08/11/2016 con il n. 21092, a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del Dlgs n. 152/2006, espresso in senso positivo a condizione che: a) venga installato un idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati e comunicare annualmente all'Autorità di Bacino i risultati delle misure effettuate b) siano messe in atto le misure previste sul risparmio idrico e indicate nelle norme del PTA per ridurre gli emungimenti da falda;

preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Ente Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001 in data 24/10/2016 con il prot. n. 20034, che, pertanto, si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 della Legge 124/2015;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 188,00;
- del canone di concessione per l'anno 2017, per un importo pari ad € 40,00;
- del deposito cauzionale per un importo di € 250,00;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare al Sig. Vecchiati Ottorino, Codice Fiscale VCCTRN52H24I473B, residente a Savignano sul Panaro in Via Claudia n. 2483, **la concessione di derivazione di acqua pubblica** sotterranea, per uso irrigazione agricola, da un pozzo ubicato in comune di Valsamoggia, nel terreno di proprietà del richiedente identificato al Foglio 7, mappale 213 della NCT del medesimo comune, in corrispondenza del corpo idrico "Conoide Samoggia - confinato inferiore", codice 2420ER-DQ2-CC1, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C) alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di 10 l/s, portata media di 0.6 l/s e volume annuo di 10.000 mc;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2026**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni

tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a irrigazione agricola, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato** in € 40,00 per **l'anno 2017**, di cui è dovuto l'intero importo in ragione di 12 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio **che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

3) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., **è fissata** in € 250,00,

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2017, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

7) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200.00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

8) che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

9) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola, richiesta con istanza protocollata agli atti in data 15/06/2016 con il n. PGB010922, dal Sig. Vecchiati Ottorino, Codice Fiscale VCCTRN52H24I473B, residente a Savignano sul Panaro in Via Claudia n. 2483.

Art.1

Descrizione delle opere di presa, modalità di esecuzione dei lavori, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso del medesimo.

La derivazione si effettua con le seguenti modalità:

A) il prelievo avviene da un pozzo avente un diametro interno di mm 300 ed una profondità di m 105 dal piano di campagna, ubicato in Comune di Valsamoggia località Bazzano, sul terreno distinto nel NCT al foglio 7, mappale 213, nel punto di coordinate UTM RER X 667.423, Y 932.462;

B) la risorsa è derivata mediante elettropompa sommersa di potenza 37 KW, con una portata massima di 10 l/s, per un volume annuo complessivo non superiore a mc 10.000 ed è utilizzata per uso irrigazione agricola; ai fini del calcolo del canone, l'uso è assimilabile a quello di irrigazione agricola ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a), della LR n.3/1999;

C) ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura, che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

Art.2

Modalità e casi di sospensione del prelievo dell'acqua

Il concessionario deve sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura il divieto di derivare acqua anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione.

Art.3

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a:

- collocare in prossimità del pozzo il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, non appena questo gli venga consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivi prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a rilasciare un duplicato dello stesso.

- provvedere all'istallazione di un contatore misuratore dei volumi prelevati e alla comunicazione entro il 31 dicembre di ogni anno dei dati di misura alla Struttura scrivente e all'Autorità di Bacino del Reno;

- mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle norme del PTA, in considerazione di ridurre gli emungimenti da falda.

È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza del diritto a derivare.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Art.4

Durata della concessione

La concessione, ai sensi della DGR n.787/2014, è **rilasciata fino al 31/12/2026** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura di dichiarare la decadenza della concessione o di revocarla anticipatamente ai sensi degli artt.32 e 33 del RR4 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' anche facoltà della Struttura provvedere alla revisione dell'utenza, disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.22 del Dlgs n. 152/99 e

successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art.48 del RR 41/2001.

Art.5 **Rinnovo della concessione**

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario potrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, **entro e non oltre il 31/12/2026**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001;

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura prima della scadenza della stessa. In quest'ultimo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte.

Art. 6 **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art.34 del RR 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art.30, comma 3 del R.R.41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo alla riduzione del canone annuo.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

Art.7 **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della

concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Epilogo

Il sottoscritto Ottorino Vecchiati, Codice Fiscale VCCTRN52H24I473B, residente a Savignano sul Panaro in Via Claudia n. 2483, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.